



Prot. n. 2225

L'Aquila, lì 7 luglio 2020

Al Consiglio di Amministrazione Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sig. Presidente avv. Fabrizio Ajraldi

Via Ettore Moschino 23/b

67100 L'AQUILA

E p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di L'Aquila

Via S. Bernardino

67100 L'AQUILA

All'Ersi Abruzzo - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

Via Michele Jacobucci n. 4 (Palazzo dell'Emiciclo, piano - 1, stanza 10)

67100 L'AQUILA

All'Ersi Abruzzo - Ente Regionale Servizio Idrico Integrato - Ambito Aquilano

Sede operativa Via Marruvio n. 73

67051 AVEZZANO (AQ)

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5

00187 ROMA

All'A.N.A.C.

Palazzo Sciarra

Via Minghetti, 10

00187 ROMA

Agli Ordini degli Ingegneri d'Italia

Agli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila





OGGETTO: Lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell'ambito urbano del centro storico della città di L'Aquila – **secondo stralcio LOTTO N. 2 “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano**

Da notizie giunte al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri dell'Aquila durante la seduta del 25 giugno 2020 è stata acquisita conoscenza del fatto che è stato dato inizio ai lavori del secondo lotto dei sottoservizi nel Quarto di San Marciano in L'Aquila (per un importo di 8 milioni 807mila euro) e che la direzione dei lavori è stata affidata all'arch. Luca Carosi quale rappresentante della società Casarchitettura S.r.l. con sede in L'Aquila.

Da approfondimenti documentali è risultato che:

- La Gran Sasso Acqua S.p.A., società di gestione del SII (Servizio Idrico Integrato) nel territorio dell'Ambito Ottimale (ATO) n. 1 Aquilano ha emanato in data 22.05.2018 un bando di gara per direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei n. 5 lotti in cui è stato suddiviso il secondo stralcio dei lavori per la realizzazione dei nuovi sottoservizi nel centro storico della Città di L'Aquila.
- È stata seguita una procedura aperta ex artt. 157, 122, 60 e 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- Quale Responsabile del Procedimento risulta l'ing. Stefano Pacitti, dipendente della società con livello contrattuale Quadro.
- I requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione alla gara erano:

(per le società) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio** Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

1. **Possesso di laurea in ingegneria, architettura o equivalente e iscrizione all'Albo** del proprio Ordine professionale dei soggetti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in affidamento.





In relazione al lotto n. 2 che qui ci interessa, gli importi, classi e categorie che caratterizzano il lavoro sono riportati nella sottostante tabella desunta dal bando di gara reperibile su Internet:

LOTTO N. 2 “Lavori di ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del centro storico della città di L’Aquila – **secondo stralcio LOTTO N. 2 “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano” CIG: 56138664C6 – CUP: B16H14000010001”**

LOTTO 2 - “Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano”				
Categoria	Importo dei lavori	Importo prestazioni D. L.	Importo prestazioni C.S.E.	Spese (comprensive di contributi di legge)
Idraulica D.05	€ 5.041.131,00	€ 86.121,21	€ 51.262,63	€ 27.188,59
Infrastrutture per la mobilità V.01	€ 2.333.857,00	€ 22.883,90	€ 13.621,37	€ 7.224,47
Impianti (B) IB.08	€ 1.306.960,00	€ 19.340,14	€ 10.744,52	€ 5.953,73
TIC T.02	€ 653.480,00	€ 12.359,31	€ 8.828,08	€ 4.192,98
TOTALE	€ 9.335.428,00	€ 140.704,56	€ 84.456,60	€ 44.559,77

Per la partecipazione al citato lotto n. 2 “Zona B – Quarto S. Giovanni – S. Marciano” sono state richieste dal bando di gara importi per lavori diretti di seguito riportati:

Categoria/Classe	Grado di complessità	Importo dei lavori
Idraulica / D.05	0,80	€ 5.041.131,00
Infrastrutture per la mobilità / V.01	0,40	€ 2.333.857,00
Impianti (B) / IB.08	0,50	€ 1.306.960,00
TIC / T.02	0,70	€ 653.480,00

E per i servizi di punta

Categoria/Classe	Grado di complessità	Importo dei lavori
Idraulica / D.05	0,80	€ 2.016.500,00
Infrastrutture per la mobilità / V.01	0,40	€ 933.550,00
Impianti (B) / IB.08	0,50	€ 522.790,00





TIC / T.02

0,70

€ 261.400,00

Nel bando, in relazione all'importo dei lavori eseguiti, **non viene fatta distinzione tra direzione lavori e coordinamento della sicurezza**, accettando così l'un per l'altro importo; infatti viene riportata la seguente frase:

“Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di Direzione Lavori e/o Coordinamento della sicurezza di lavori appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori di seguito indicate, di grado di complessità almeno pari o superiore a quello di seguito riportato per ciascuna classe, di importo non inferiore a:”

Il Lotto n. 2 è stato assegnato a:

Arch. Luca Carosi - operatore economico CASARCHITETTURA S.R.L. con sede in **L'Aquila** - con il seguente gruppo di lavoro definito e presentato in gara:

Arch. Luca Carosi - operatore economico CASARCHITETTURA S.R.L. con sede in **L'Aquila**

Arch. Pier Francesco Mantini (Direttore Operativo e assistente CSE) - L'Aquila

Ing. Chiara Palumbo (Direttore Operativo Impiantistica) - L'Aquila

Arch. Valentina Ciocca (Ispettore di cantiere e assistente CSE) - L'Aquila

Ing. Carmelo Mondello (Direttore Operativo Strutture e assistente CSE) - Messina

Dai dati sopra riportati emergono immediatamente 2 paradossi:

- 1) Al di là degli importi e del grado di complessità, tutte le categorie dei lavori oggetto del bando sono escluse dalle competenze professionali degli architetti.**
- 2) Avendo svolto esclusivamente attività di coordinamento della sicurezza è ammesso, “tout court” di svolgere attività di direzione lavori.**

Con la **sentenza n. 6593/2018**, che conferma la sentenza del TAR Campania, SEZ. I, n. **2329/2017**, la Corte di Cassazione chiarisce che per la progettazione di **opere idrauliche e igieniche** che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati **la competenza è esclusivamente degli ingegneri**, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del **R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto)**.

Infatti *“le norme che distinguono le competenze professionali degli ingegneri e degli architetti (R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537; D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328; D. Lgs. n. 129 del 1992) riservano alla competenza comune degli stessi le sole opere di edilizia civile e a quella specifica e generale degli ingegneri quelle riguardanti le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l'estrazione di materiali, le opere industriali; è*





invece attribuita alla sfera esclusiva dei soli architetti la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali, ma con concorrente competenza degli ingegneri per la parte tecnica degli interventi ”.

La Corte basa la sua decisione sul D.P.R. n. 328/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei **requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio** di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), che prevede:

- **per la professione di architetto** (art.16), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) settore architettura (unico rilevante nella specie), che “formano oggetto dell'attività professionale ... ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali”
- **per la professione di ingegnere** (artt. 45-46), in possesso di laurea specialistica (sezione A dell'Albo) iscritti al settore a (sezione degli ingegneri- settore civile e ambientale), che le attività professionali che formano oggetto della professione sono: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio”

La Cassazione sottolinea che: **“le opere idrauliche,, richiedono capacità professionali per l'analisi dei fenomeni idrologici ed idraulici e presuppongono l'applicazione di specifici metodi di calcolo (statistico, idrologico e idraulico). Le nozioni relative vengono impartite nei corsi di laurea universitari della classe della Ingegneria civile e ambientale, nei cui piani di studio sono inseriti gli insegnamenti riguardanti i settori scientifico disciplinari ICAR/01 “Idraulica” e ICAR/02 “Costruzioni idrauliche e Marittime e Idrologia” (D.M. Miur 4 ottobre 2000).**





*Pertanto, fatte salve eventuali competenze di altri professionisti (come ad esempio i geologi o i dottori agronomi e forestali), per quanto qui rileva, **gli ingegneri sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici;***

per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia”

*“In tale formulazione ampia e comprensiva sono ricomprese le costruzioni stradali, le opere igienico – sanitarie (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione), gli impianti elettrici, le opere idrauliche e, di certo, anche le opere di edilizia civile (nella espressione “costruzioni di ogni specie”). **Riferimenti:** TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n. 354/2008, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, sent. 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, sent. 11 dicembre 1984, n. 1538”.*

*“Gli articoli 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, confermato nella sua piena vigenza e nel suo contenuto dall'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 129/1992 (di attuazione, tra l'altro, della direttiva Cee n. 384/85), riservano alla comune competenza di architetti e ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre **rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali”**. **Riferimenti:** TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 9 novembre 2011, n. 389, richiamata da TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 31 maggio 2013, n. 1270.*

Illuminante, per chiarire fino in fondo la particolare situazione di cui si discute, ovvero la direzione dei lavori nel caso si volessero contrapporre distinguo tra progettazione e direzione, è la sentenza del TAR Puglia n. 1270 del 2013, su ricorso degli Ordini degli Ingegneri di Brindisi e Lecce, che **sancisce che le opere idrauliche sono di esclusiva competenza degli ingegneri e la direzione dei lavori va affidata a un ingegnere.**





Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava lavori di ammodernamento ed ampliamento della rete idrica comunale, in cui la direzione lavori, nonché il coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, erano stati affidati ad un architetto.

Secondo il Tar pugliese, **gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua “non sono riconducibili all'ambito dell'edilizia civile, ma piuttosto rientrano nell'ingegneria idraulica, dunque oggetto riservato alla professione di Ingegnere”**.

Dopo aver evidenziato che non sussiste una completa equiparazione delle competenze di architetti ed ingegneri, il giudice amministrativo sottolinea che l'art. 51 dedicato alla professione di ingegnere, prevede una competenza di carattere generale, comprendente interventi di vario tipo, riconoscendo in senso lato una abilitazione che racchiude “ogni forma di applicazione delle tecniche relative alla fisica, alla rilevazione geometrica ed alle operazioni di estimo”. L'art. 52, relativo agli architetti, delimita invece la loro competenza alle sole “opere di edilizia civile”.

Sono, quindi di esclusiva competenza dell'ingegnere “**costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazione di materiali, opere industriali**”.

Il Tar, inoltre, chiarisce come “**i principi suddetti - oltre che per la progettazione - non possono non valere anche per la direzione lavori**”, dato che le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non incidono sul riparto di competenze tra le diverse figure professionali.

In conclusione, richiamando le sentenze del Consiglio di Stato 4866-2009, 1550-2013, 6593-2018 e anche il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 gennaio 2005, n. 9, il discrimine tra le due professioni è rimasto segnato anche nelle sopravvenute disposizioni del D.P.R. n. del 2001 restando “di appannaggio della professione di ingegnere le opere che richiedono una competenza tecnica specifica e che esulano dall'edilizia civile rientrante nella comune competenza”.

Gli ingegneri, pertanto, sono i professionisti abilitati alla progettazione di opere idrauliche fluviali e di corsi d'acqua, o comunque di opere a questa





progettazione assimilate o collegate, tanto da richiedere l'applicazione di calcoli idraulici; per contro, gli architetti non possono essere compresi tra i soggetti abilitati alla progettazione di opere idrauliche in quanto, sia ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 sia ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, non hanno competenze riconosciute in materia

Fino all'11 giugno 2019 la società CASARCHITETTURA S.r.l. (come risulta dalle visure storiche della Camera di Commercio dell'Aquila dove la stessa è iscritta dal 23.07.2009 con il n. REA AQ-119977) non aveva nominato Direttori Tecnici; in data 17.12.2018 viene nominato un Direttore Tecnico nella persona del geologo Alfredo La Chioma e soltanto in data 11.06.2019 viene nominato un Direttore Tecnico nella persona dell'ing. Raffaele Feola "per lo svolgimento di attività proprie degli ingegneri"

In pratica durante tutta la fase di espletamento della gara, a partire dalla data di pubblicazione del bando (22.05.2018) alla conclusione delle operazioni con la pubblicazione dell'esito (13.06.2019) CASARCHITETTURA S.r.l. è stata rappresentata dall'arch. Luca Carosi.

Da quanto esposto risulta chiara l'illegittimità dell'assegnazione dell'incarico di direzione lavori alla figura di architetto e l'illegittimità di ogni atto da questi predisposto.

Chiediamo, pertanto, la revoca immediata dell'incarico in quanto totalmente in contrasto con le norme e di conseguenza, la riattivazione della procedura di assegnazione della direzione dei lavori a soggetto abilitato.

In mancanza saremo costretti a richiedere la revoca dell'incarico nelle sedi competenti.

Con la presente chiediamo, inoltre, ai sensi della vigente normativa, copia di tutti gli atti di gara e di assegnazione dell'incarico alla società CASARCHITETTURA S.r.l.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

